



COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

zona 6 della Lombardia

Allegato al contratto d'affitto (Art.8)

CAPITOLATO D'AFFITTO DELLA MALGA "FOPPELLA"

di proprietà della Comunità Montana del Sebino Bresciano
in Comune di Pisogne

Art. 1 - Oggetto della concessione	2
Art. 2 - Consegna, Riconsegna e Vigilanza	2
Art. 3 - Individuazione e descrizione della malga	2
Art. 4 - Oneri generali o particolari del conduttore per la gestione del pascolo e della malga, periodo di monticazione e definizione del carico	3
Art. 5 - Conservazione dei miglioramenti fondiari esistenti e ordinarie manutenzioni	7
Art. 6 - Esecuzione dei miglioramenti fondiari e manutenzioni straordinarie	8
Art. 7 - Lettieria – fieno – deiezioni – rifiuti	9
Art. 8 - Norme forestali – pascolo in bosco – incendi	10
Art. 9 - Lavorazione, trasformazione e conservazione del latte e dei prodotti alimentari	10
Art. 10 - Oneri per la Comunità Montana in qualità di ente proprietario	11
Art. 11 - Divieti	11
Art. 12 - Inadempienza e penalità	11

UFFICIO AGRICOLTURA e FORESTE

25057 – SALE MARASINO (BS) Via Roma, 41

Telefono: 030-986314 r.a. – Fax 030-9867147

E-mail: info@cmsebino.bs.it Internet: www.cmsebino.bs.it

Cod. Fisc. 80018850174

Art. 1 - Oggetto della concessione

- 1.1** Il presente capitolato disciplina l'affitto delle proprietà pubbliche costituenti la "Malga Foppella" e risulta parte integrante del contratto d'affitto stipulato in data _____ tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano (di seguito denominata Comunità Montana o proprietà) C.F. 80018850174 con sede in via Roma n°41 in comune di Sale Marasino (BS) quale proprietario, nella persona del _____ in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, e l'Azienda Agricola _____ (di seguito denominata conduttore) C.F. _____ e P.IVA _____ con sede in _____ n° _____ in comune di _____ (_____), nella persona del/della _____ in qualità di Titolare e Legale Rappresentante.

Art. 2 - Consegna, Riconsegna e Vigilanza

- 2.1** All'inizio e alla scadenza dell'affitto, la Comunità Montana in contraddittorio con il conduttore, redigerà i rispettivi verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché gli eventuali inadempimenti, osservazioni e variazioni dei contenuti del presente Capitolato. Copia dei verbali verrà consegnata all'affittuario.

In sede di riconsegna alla scadenza dell'affitto, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

- 2.2** Ogni anno, all'inizio, durante e alla fine della monticazione, a cura del personale incaricato dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano e in contraddittorio con il concessionario/affittuario, potranno essere effettuati sopralluoghi per verificare il corretto utilizzo ed i risultati conseguiti nella gestione dei beni in concessione/affitto in relazione al contratto ed al presente capitolato, nonché per concordare prescrizioni particolari al fine di affrontare eventuali problematiche gestionali.
- 2.3** L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Capitolato.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del conduttore per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il conduttore potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Art. 3 - Individuazione e descrizione della malga

- 3.1** La struttura della malga Foppella con i relativi alpeggi, pascoli e superfici forestali ad essa pertinenti, sono proprietà della Comunità Montana del Sebino Bresciano (di seguito denominata Comunità Montana o proprietà). La malga e le superfici agro-forestali di pertinenza si estendono in prevalenza sul versante nord-ovest della Colma di Vivazzo e presentano una consistenza pari ad una superficie lorda di Ha 102.03.80, di cui Ha 32.45.39 di pascolo, situati nel comune censuario di Pisogne (BS) ed Ha 3.76.74 situati nel comune censuario di Tavernole S/Mella (BS); per un totale

di pascolo nudo ed arborato pari ad Ha 36.22.13, più n. 5 fabbricati con impianti ed attrezzature, elencati in dettaglio nello stato di consistenza e nel verbale di consegna della malga.

Art. 4 - Oneri generali o particolari del conduttore per la gestione del pascolo e della malga, periodo di monticazione e definizione del carico

4.1 Personale.

4.1.1 La gestione della malga dovrà essere esercitata dal titolare dell'affitto e/o dai propri familiari o da lavoratori dipendenti dell'azienda affittuaria.

4.1.2 L'affittuario o i propri famigliari o dipendenti, dovranno essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività previste dal contratto e dal presente capitolato.

È fatto obbligo al gestore nello svolgimento delle attività oggetto dell'affitto di applicare tutte le normative previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto.

Durante il lavoro dovranno essere rispettate tutte le norme antinfortunistiche previste per il lavoro in agricoltura (D.lg. 626/94 e seguenti) ed il personale dovrà essere munito degli idonei strumenti di lavoro e di adeguati dispositivi di protezione individuale.

È fatto obbligo al conduttore, nello svolgimento delle attività d'alpeggio, di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) vigenti.

4.1.3 Il personale addetto all'attività di malga dovrà essere commisurato alla consistenza del carico degli animali, per tutto il periodo di monticazione dovrà essere presente almeno una persona adulta con funzioni di custode. Al personale di malga competono le funzioni di casaro, mungitore e mandriano ed all'interno del personale dovrà essere individuato il "capo malga".

È fatto altresì obbligo di segnalare annualmente alla Comunità Montana prima della monticazione i nominativi, l'età, l'attività svolta, il rapporto contrattuale in essere ed il periodo di permanenza, delle persone presenti in alpe-malga.

4.2 Generale conduzione della malga.

4.2.1 Nella generale conduzione della malga il conduttore si impegna al rispetto ed all'applicazione delle prescrizioni ed indicazioni contenute nel:

- Piano di gestione del pascolo, approvato della Comunità Montana con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.155 del 29/09/2003;
- Piano Regionale degli alpeggi e suoi strumenti attuativi.

4.2.2 Durante la gestione il conduttore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali della proprietà.

Il conduttore risponde direttamente e di persona delle eventuali inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente capitolato; pertanto, le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

4.2.3 Il conduttore si impegna inoltre a:

- collaborare alla predisposizione di studi, indagini, progetti, riguardanti la gestione ed il miglioramento del pascolo, potenzialità di carico, caratteristiche del foraggio, promossi dalla Comunità Montana; eventuali indicazioni derivanti da tali attività, dovranno essere applicate nella gestione del pascolo da parte del conduttore;
- consentire alla Comunità Montana, compatibilmente con le attività di alpeggio e previo accordo, l'utilizzo dei locali adibiti all'attività agrituristica per organizzare eventi o manifestazioni specificatamente tesi alla promozione del territorio e delle attività di alpeggio.

4.3 Gestione del pascolo e del bestiame.

4.3.1 Il periodo di monticazione degli animali viene concordato in 90/100 giornate di carico, come meglio definito all'art.2 del Contratto d'affitto, restando comunque strettamente correlato all'andamento climatico ed alle idonee condizioni del pascolo e della vegetazione.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Comunità Montana e sottoposti a sanzione in caso contrario così come individuato all'art. 12 del presente capitolato.

Le operazioni di pascolamento sulle aree limitrofe agli appostamenti fissi di caccia devono terminare con un anticipo di 15 giorni rispetto all'inizio della stagione venatoria.

4.3.2 Il carico ottimale previsto è di 40 UBA (Unità Bovine Adulte) fino ad un massimo di 50 UBA determinabili come da seguente tabella:

- 1 vacca da latte = 1 UBA
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 UBA
- 1 bovino m/f da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
- 1 vitello m/f con meno di 6 mesi = 0,4 UBA
- 1 equino (mulo ed asino) sopra 1 anno = 1 UBA
- 1 equino (mulo ed asino) sotto 1 anno = 0,6 UBA
- 1 Ovini / 1 Caprini oltre 3 mesi = 0,15 UBA
- Suini riproduttori = 0,5 U.B.
- Suini da ingrasso = 0,3 U.B.

4.3.3 Per garantire la buona conservazione del pascolo il conduttore dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o meno del 10%.

Le UBA mancanti o eccedenti tale percentuale, comunque risultanti compatibili con i valori riportati nel "Piano di Gestione Pascolo" saranno addebitate al conduttore, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione. La Comunità Montana si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

4.3.4 Al conduttore è fatto obbligo di detenere e mantenere in ordine e costantemente aggiornato il "Registro d'Alpeggio" aziendale all'interno del quale sono fornite tutte le informazioni relative a:

- numero di capi di bestiame monticati, distinti per tipologia;

- data di carico (monticazione) e di scarico (de monticazione);
- il numero di matricola, la categoria di ciascun animale ed il proprietario;
- nominativi, numero ed età delle persone presenti in alpe.

4.3.5 Il conduttore dovrà tenere aggiornato in alpeggio apposito "Registro di carico" del bestiame da cui risultino tutti gli animali caricati con indicato il relativo numero di matricola, la categoria di ciascun animale ed il proprietario.

L'affittuario è tenuto a trasmettere alla proprietà sia il "Registro d'alpeggio" che il "Registro di carico" riportanti i dati di cui sopra sia all'inizio della monticazione che alla de monticazione.

4.3.6 La malga viene concessa in affitto esclusivamente per il pascolo di bovini da latte; oltre al bestiame di proprietà del conduttore potrà essere monticato anche quello proveniente da aziende e privati preferibilmente e prioritariamente situati nel territorio del Comune di Pisogne e della Comunità Montana del Sebino Bresciano, fatta salva la regolarità dei registri ed il rispetto di tutte le normative vigenti, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie.

Il bestiame monticato di proprietà dell'affittuario della malga non potrà essere inferiore al quantitativo stabilito dal bando di affitto.

Le capre al pascolo libero sono escluse dalla monticazione.

4.3.7 Nel caso in cui la malga non sia monticata il conduttore è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone d'affitto e la Comunità Montana potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni recati al pascolo dalla mancata monticazione.

4.3.8 Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni sanitarie e di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose. Il conduttore dovrà far pervenire alla Comunità Montana apposito certificato sanitario di accompagnamento, per ogni capo destinato al pascolo, atto a dimostrare:

- l'indennità da malattie infettive o diffuse;
- la certificazione della provenienza;
- il rispetto delle prescrizioni regionali sanitarie e veterinarie "Disciplina dello spostamento degli animali per ragioni di pascolo ed alpeggio".

In caso contrario i capi irregolarmente caricati saranno respinti a spese e cura del conduttore.

4.3.9 È vietato monticare bestiame affetto da malattie contagiose in atto di ogni genere. Nel caso d'insorgenza di malattie durante il periodo dell'alpeggio, il conduttore è obbligato a darne immediato avviso, a norma e per effetto delle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria, alla Comunità Montana ed all'autorità sanitaria competente per il territorio.

4.3.10 Il conduttore rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive; ciò quand'anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in affitto qualora non sia stato informato del rischio.

Nel caso di danni al bestiame provocati da animali selvatici, rinvenimento di animali selvatici di qualunque specie di interesse naturalistico morti per avvelenamento, bracconaggio, malattia o qualunque altra causa presunta di morte, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Comunità Montana. In attesa di sopralluogo da parte dell'autorità preposta gli animali feriti andranno riuniti, contati, esaminati e curati nel più breve tempo possibile. Gli animali ritrovati morti non dovranno essere spostati e le tracce non dovranno essere confuse.

4.4 Gestione del pascolo.

4.4.1 Il pascolo dovrà essere effettuato per sezioni, formate tenendo conto dell'altitudine, della fertilità, del tempo di maturazione dell'erba, in modo da poter utilizzare il foraggio al momento più opportuno, senza comportare un eccesso o difetto di carico, utilizzando dove possibile dei recinti mobili. A tale scopo il bestiame monticato sarà suddiviso in mandrie secondo le categorie e condotto sempre unito e sorvegliato sul pascolo.

4.4.2 Le immediate pertinenze degli appostamenti di caccia dovranno essere temporaneamente delimitate a cura del conduttore durante il pascolo, onde evitare possibili danni alla struttura causati dal bestiame; nei pressi degli appostamenti e lungo la viabilità di accesso agli stessi non dovranno essere individuate zone di stazionamento delle mandrie.

4.4.3 Una zona, scelta in prossimità della malga, dovrà essere riservata per il pascolo del bestiame nelle giornate di cattivo tempo. È fatto divieto di pascolo nelle zone di forte pendio e dove il cotico erboso presenti segni di degrado.

4.4.4 Il conduttore non deve deteriorare l'area pascoliva; a tale scopo il letame raccolto nella concimaia a fine stagione, sarà distribuito anche tramite fertirrigazione, usufruendo delle attrezzature disponibili.

4.4.5 Il conduttore dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- gli equini al pascolo libero non dovranno essere ferrati;
- i suini dovranno essere contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre.

4.5 Danneggiamenti.

4.5.1 Ogni anno alla ripresa della stagione di pascolo il conduttore è tenuto a segnalare alla proprietà eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili (fabbricati, impianti per l'abbeverata, viabilità, erosioni, ecc.) e/o le superfici. Analogamente qualunque danneggiamento degli stabili e delle attrezzature la cui riparazione non compete all'affittuario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla Comunità Montana.

4.5.2 Durante il periodo di esecutività del contratto, l'affittuario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

4.5.3 Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve avvisare immediatamente la proprietà, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

4.5.4 Il conduttore è l'unico responsabile di ogni eventuale conseguenza o danni a terzi in caso di sconfinamento del bestiame.

Art. 5 - Conservazione dei miglioramenti fondiari esistenti e ordinarie manutenzioni

5.1 Il conduttore è tenuto a svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in maniera di assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e mantenere in buono stato le strade di accesso e la viabilità interna, le stalle, la cascina e tutto quanto concerne l'abbeverata del bestiame (acquedotti, cisterne, pozzi, abbeveratoi e fontane), le recinzioni fisse ed ogni altro manufatto.

5.2 Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse, nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del C.C., sono a carico e ad esclusiva cura e spese del conduttore, così come ogni altra manutenzione ordinaria riguardante gli impianti ed i servizi.

In queste riparazioni sono comprese la manutenzione delle attrezzature di dotazione dei fabbricati, la conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti delle loro munizioni, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la manutenzione di lamiere danneggiate, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla scoperta della rottura o avaria), il ripristino della funzionalità degli acquedotti, la pulitura delle opere di presa, lo spurgo delle fosse biologiche e ogni altra riparazione o manutenzione rientrante tra quelle straordinarie.

Nello specifico è fatto obbligo al conduttore di eseguire a proprie spese e sotto la propria responsabilità quanto segue:

- la manutenzione annuale ordinaria della caldaia e dell'impianto di riscaldamento, compreso l'effettuazione periodica del "controlli fumi" per la verifica del rendimento di combustione, come previsto dalle vigenti normative ed in funzione delle caratteristiche dell'impianto;
- la pulizia e manutenzione ordinaria del potabilizzatore, provvedendo alla sostituzione e rimpiazzo delle cartucce del filtro e facendo eseguire l'analisi di potabilità dell'acqua in ottemperanza alle vigenti normative dell'ATS e secondo la periodicità da queste definita;
- le verifiche degli impianti di messa a terra-protezione scariche atmosferiche e tutti gli adempimenti, obblighi e comunicazioni da questi derivanti secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- i controlli di legge su tutti i mezzi/presidi di estinzione incendio e la manutenzione ordinaria e ricarica annuale degli estintori in dotazione alla malga;
- il controllo del bombolone esterno del metano ed il rinnovo del CPI, ottemperando alle normative vigenti in materia.

- 5.3** Copia di tutte le certificazioni di regolarità, rilasciate dai soggetti abilitati agli interventi e/o dagli enti di competenza, dovranno essere prodotte in copia e consegnate alla Comunità Montana.
- 5.4** La proprietà ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse una insufficiente manutenzione, irregolarità o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al conduttore, che entro quindici giorni dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo tassativamente le disposizioni impartite in proposito dalla Comunità Montana. In difetto, la Comunità Montana realizzerà gli interventi recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata; in tal caso il conduttore dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse la proprietà potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
- 5.5** È fatto obbligo al conduttore, in conformità alle disposizioni del C.C., di arieggiare e pulire regolarmente tutti i locali utilizzati dal personale e provvedere, alla fine di ogni stagione di alpeggio, alla ripulitura dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere. Il conduttore è inoltre obbligato ad effettuare tutte quelle operazioni necessarie alla prevenzione dei danni da gelo e neve; ossia lo svuotamento delle tubazioni dell'acquedotto e di scarico, delle fontane ed abbeveratoi, l'eventuale puntellamento dei tetti dei fabbricati, la pulizia delle grondaie e dei pluviali, la chiusura di tutte le porte e finestre.
- 5.6** Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del conduttore sono a carico dello stesso.
- 5.7** In caso di necessità la Comunità Montana potrà supplire a spese del conduttore inadempiente. Eventuali danni per cause eccezionali (incendi, fulmini, uragani, alluvioni) indipendenti dalla volontà del conduttore, dovranno essere immediatamente notificati alla Comunità Montana; in caso contrario saranno attribuiti all'incuria del conduttore.
- 5.8** Sempre al conduttore competono le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel Piano di gestione alpeggio, nel presente capitolato e nel verbale di consegna dell'alpe.

Art. 6 - Esecuzione dei miglioramenti fondiari e manutenzioni straordinarie

- 6.1** La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento fondiario (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.), senza che il conduttore possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi, con conseguente eventuale adeguamento del canone di affitto.

Nel caso i suddetti interventi venissero realizzati nella stagione estiva e dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il conduttore può richiedere un indennizzo, il cui

importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

- 6.2** Le migliorie da eseguire da parte del conduttore dovranno essere preventivamente concordata e autorizzate dalla Comunità Montana, che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.
- 6.3** Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta dalla Comunità Montana, se ritenuto opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.
- 6.4** Il conduttore dovrà informare preventivamente la Comunità Montana dell'eventuale richiesta e ricevimento di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sulla malga.
- 6.5** Per i miglioramenti infrastrutturali e del cotico erboso, il conduttore dovrà attenersi a quanto riportato nel Piano di gestione del pascolo.

I tratti di pascolo che presentino flora ammoniacale o infestante, dovranno essere sottoposti ad appositi trattamenti, pascolati anticipatamente oppure sfalciati almeno una volta l'anno, onde impedirne il proliferare; dovrà inoltre essere effettuato il taglio del cespugliame presente nei pascoli ed attorno ai fabbricati.

Le concimazioni e gli ammendanti, alternati per quanto possibile con le concimazioni organiche, saranno concentrati nelle zone più produttive.

- 6.6** Il conduttore è tenuto a prevenire fenomeni di frane nei pascoli apportando piccole opere di consolidamento ed escludendo dette zone dal pascolo fino alla ricostituzione del cotico.

Qualora esistano o si formino zone di pascolo eccessivamente povere, degradate o ciglionate, è facoltà della Comunità Montana sospenderne l'utilizzazione per il tempo necessario, imponendo al conduttore di proteggere tali aree con opportune recinzioni protettive e senza che il conduttore possa opporsi o pretendere compensi.

Art. 7 - Lettieria – fieno – deiezioni – rifiuti

- 7.1** La lettiera potrà essere eventualmente raccolta a cura e spese del conduttore, in quantità e nei luoghi prestabiliti ogni anno nel verbale di consegna, previa denuncia alla Comunità Montana e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Reg. Reg. 20 luglio 2007 n.5 - Norme forestali regionali. Dovrà essere inoltre costituita, anche attraverso la creazione di un prato falciabile, un'adeguata scorta di fieno da somministrare al bestiame durante i giorni burrascosi e come razione supplementare nei primi ed ultimi giorni di alpeggio.
- 7.2** I rifiuti saranno raccolti in appositi contenitori, posizionati in luogo idoneo e successivamente trasportati a valle.
- 7.3** Stalle e portici dovranno essere puliti almeno una volta alla settimana, il letame e le deiezioni dovranno essere raccolti adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive; dovranno perciò essere posti nell'apposita concimaia per poi essere

distribuiti nelle aree indicate dalla Comunità Montana o comunque in funzione delle esigenze del cotico erboso, in genere sulle superfici pascolive più magre.

Art. 8 - Norme forestali – pascolo in bosco – incendi

8.1 La legna da ardere da utilizzare in malga durante il periodo di alpeggio, unitamente alla paleria per recinzioni, sarà assegnata al conduttore a titolo gratuito nella misura di 50 q.li per ogni stagione pascoliva e prelevata nelle località indicate dalla Comunità Montana; il taglio e la raccolta rimarranno a cura e spese del conduttore e potranno essere effettuati previa presentazione di apposita istanza di taglio.

Nel caso di esecuzione di lavori di rimboschimento o di particolari interventi a carattere selvicolturale nel comprensorio boschivo della malga Foppella, la Comunità Montana ha facoltà di recintare le aree da proteggere, all'interno delle quali sarà vietato l'accesso del bestiame.

8.2 Il pascolo in bosco è consentito soltanto nelle zone specificatamente individuate nel verbale di consegna e sempre nel rispetto delle norme previste all'art. 57 del R.R. 20 luglio 2007 n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'art. 50, comma 4, L.R. 31/2008 e ss.mm.ii.

8.3 In caso di sviluppo di incendi forestali, l'utilizzatore è obbligato a darne immediato avviso alla proprietà ed all'autorità forestale, dando inizio nel contempo a tutte le possibili operazioni atte allo spegnimento ed alla riduzione dei danni.

Art. 9 - Lavorazione, trasformazione e conservazione del latte e dei prodotti alimentari

9.1 Il conduttore, per quanto concerne lo svolgimento di tutte le attività aziendali condotte in alpeggio, ivi compresa l'attività agrituristica, è obbligato ad ottemperare alle norme e procedure definite dal proprio Manuale di Autocontrollo alimentare HACCP, redatto ai sensi del Reg.CE 852/2004, all'interno del quale sono descritte le procedure e modalità operative atte a garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Tali procedure riguardano tutti gli aspetti del processo produttivo e dell'attività aziendale in alpe, dalle operazioni di mungitura, ai processi di caseificazione, alla pulizia dei locali e delle attrezzature ed a quant'altro concerne la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti alimentari di qualsiasi genere.

9.2 Le operazioni di mungitura e/o lavorazione del latte dovranno essere eseguite da personale provvisto di libretto sanitario (o specifica auto-dichiarazione) e dotato delle necessarie nozioni tecniche e pratiche.

I prodotti caseari dovranno provenire dalla lavorazione del latte ottenuto esclusivamente dagli animali presenti in malga; allo stesso modo il latte prodotto in alpeggio non potrà in nessun modo essere trasportato a valle salvo gravi e giustificate motivazioni che ne impediscano la trasformazione in loco.

9.3 È cura del conduttore impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione/consumo dei derivati dello stesso ed all'agriturismo, adottando tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche ivi compresa la pulizia giornaliera dei locali.

9.4 I formaggi prodotti in malga, dovranno essere marchiati con un timbro che riporti il numero di riconoscimento del bollino CEE rilasciato dall'ATS di competenza territoriale.

- 9.5** La Comunità Montana si riserva la possibilità di effettuare prelievi di materia prima e di prodotto finito da sottoporre ad analisi per controlli di qualità ed igienico-sanitari qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 10 - Oneri per la Comunità Montana in qualità di ente proprietario

10.1 Alla Comunità Montana spettano i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta gestione della malga e dei terreni ad essa pertinenti;
- vigilare sul rispetto delle norme contenute nel contratto d'affitto e nel presente capitolato.

Art. 11 - Divieti

11.1 Per tutto il periodo di validità del presente contratto e durante lo svolgimento delle attività d'alpeggio, è fatto specifico divieto di:

- a) asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- b) alterare e rimuovere termini, opere-siepi-recinti di confine o cartelli segnalatori presenti nella malga;
- c) effettuare il pascolo vagante;
- d) mandrare il bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche;
- e) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- f) consentire l'ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti a deposito ed alla lavorazione del latte;
- g) immagazzinare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte;
- h) effettuare il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento;
- i) circolazione di veicoli non autorizzati;
- j) utilizzo dei fabbricati oggetto dell'affitto da parte di persone estranee alla conduzione dell'alpeggio (art.12 D.L. 21/03/1978 n.59); eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed alla Comunità Montana.

Art. 12 - Inadempienza e penalità

12.1 Il conduttore è direttamente responsabile, quindi soggetto alle relative penalità, per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione riguardanti le norme previste da:

- Capitolato di affitto.
- Piano di gestione del pascolo.
- R.R. 20 luglio 2007 n. 5 - Norme forestali regionali, in attuazione dell'art. 50, comma 4, L.R. 31/2008 e ss.mm.ii.

12.2 Per le infrazioni alle norme precisate negli articoli del contratto e del capitolato, la proprietà, oltre ai richiami verbali potrà effettuare richiami scritti e per ripetute inadempienze o inadempienze non sanabili durante la stagione di pascolo in cui sono state rilevate, potrà applicare le seguenti penalità a suo insindacabile giudizio.

12.3 Le penalità previste dal presente capitolato, in caso di violazione delle norme di cui al regolamento regionale citato, hanno natura contrattuale e sono completamente indipendenti da eventuali sanzioni comminate dall'autorità competente per la violazione delle medesime norme del regolamento.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate nel presente Capitolato verranno applicate le seguenti penalità:

- Inadempienze in riferimento all'art. 4
 - per monticazione anticipata non autorizzata: 50,00 €/giorno;
 - per de monticazione ritardata non autorizzata: 15,00 €/giorno;
 - carico inferiore od eccedente quello stabilito: 15,00 €/UBA;
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti punti:
 - punto 4.1, 4.2, 4.3.9 e 4.3.10: 300,00 € per ogni singola inadempienza;
 - punto 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 e 4.4.5: 75,00 € per ogni singola inadempienza.
- Inadempienze in riferimento all'art. 8
 - mancato rispetto disposizioni di cui ai punti 8.1, 8.2: 75,00 €/giorno per ogni singola inadempienza;
- Inadempienze in riferimento all'art. 9
 - mancato rispetto delle disposizioni di cui al punto 9.2: 300,00 € per ogni singola inadempienza;
- Inadempienze in riferimento all'art. 11:
 - Lettere b, d, e: 200,00 € per ogni singola inadempienza;
 - Lettere a, c, f, g, h, i, j: 100,00 € per ogni singola inadempienza.

12.4 Per le eventuali inadempienze alle norme precisate nel Contratto d'affitto verranno applicate le seguenti penalità:

- Inadempienze in riferimento all'art. 6
 - Mancato rispetto degli impegni gestionali sottoscritti nella offerta per l'aggiudicazione dell'alpeggio, non dipendenti da cause di forza maggiore: 100€ per ogni impegno non adempiuto.
- Inadempienze in riferimento all'art. 3 e 6
 - Pagamento effettuato in ritardo sulle scadenze fissate: Pagamento degli interessi di mora nella misura del 2,5 % trattenuti dal deposito cauzionale.

12.5 La contestazione delle inadempienze e relative penalità, verrà notificata mezzo PEC e l'affittuario avrà tempo 15 giorni per rimediare dove possibile o per effettuare il pagamento del corrispettivo delle penalità mediante PagoPa, al link:

<https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento>

con carta di credito, oppure generando un avviso che può essere pagato presso gli sportelli bancari o ricevitorie – lottomatica, dandone tempestiva comunicazione alla proprietà.

Decorso infruttuosamente tale termine la proprietà potrà rivalersi sul deposito cauzionale la cui riduzione dovrà essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario.